

Pubblicato il 09/01/2017

N. 00015/2017REG.PROV.COLL.
N. 03633/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3633 del 2015, proposto da:

Comune di Bari, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Basile, con domicilio eletto presso l'avvocato Roberto Ciociola in Roma, viale delle Milizie, 2;

contro

Abbracciavento Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio eletto presso l'avvocato Michele Di Carlo in Roma, via Raffaele Caverni, 6;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II n. 427/2015, resa tra le parti, concernente l'approvazione della graduatoria generale di

merito del concorso pubblico per n. 2 posti di dirigente amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Abbracciavento Giuseppe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 il Cons. Raffaele Prospero e uditi per le parti gli avvocati Rosaria Basile e Michele Dionigi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il dott. Giuseppe Abbracciavento aveva partecipato al concorso per due posti di dirigente amministrativo del Comune di Bari - di cui uno riservato al personale interno in servizio presso il Comune - reso noto con avviso del 18 marzo 2013 a firma del Direttore della Ripartizione personale.

L'interessato si collocava al settimo posto con punteggio 60,20 - terzo degli idonei - poiché la graduatoria finale approvata con determinazione dello stesso Direttore n. 2013/090/00682 del 27 dicembre 2013 aveva elevato da 2 a 4 il numero dei vincitori da assumere, secondo quanto disposto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 861/2013.

L'Abbracciavento impugnava la graduatoria dinanzi al Tribunale amministrativo, poiché aveva verificato che gli erano state valutate soltanto tre delle quattro pubblicazioni scientifiche indicate nella

domanda di partecipazione al concorso e delle tre considerate, soltanto due erano state ritenute inerenti, con l'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 1,00 a fronte del massimo attribuibile di 1,50.

La mancata valutazione del titolo pretermesso aveva comportato come conseguenza la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo nella misura di 0,50 prevista dal bando, giusta la tabella di valutazione dei titoli allegata al bando stesso con il conseguente sacrificio della sua posizione in graduatoria.

Il Comune di Bari si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza.

Con sentenza n. 427 del 19 marzo 2015, il Tribunale amministrativo rilevava preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di irricevibilità e quindi riteneva nel merito la fondatezza del ricorso.

Osservava il giudice di primo grado che secondo gli artt. 6 e 9 del bando di concorso i titoli posseduti dai candidati avrebbero dovuto essere "dichiarati" all'atto della presentazione della domanda - solo in via telematica - ed "esibiti" nel luogo, giorno ed ora stabiliti per la prima prova d'esame e tale ultima previsione, rammentata anche in calce al fac-simile di domanda allegata al bando, era stata ribadita dalla Commissione nell'avviso prot. n. 103925/05 del 9 maggio 2013 di conferma del diario di svolgimento delle prove scritte del concorso in questione, pubblicato sul sito internet del Comune di Bari.

Tuttavia la *lex specialis* aveva collegato la sanzione della non

valutabilità dei titoli soltanto all'ipotesi della mancata "indicazione" e "autocertificazione" nella domanda on-line ed al contrario non erano state previste ipotesi di esclusione per la mancata tempestiva esibizione della copia degli stessi titoli, tanto è che la stessa commissione aveva precisato l'intento "di non valutare i titoli che non siano stati dichiarati dai candidati nella domanda on-line di partecipazione al concorso", senza altro aggiungere anche nelle verbali successivi e senza escludere l'esercizio del soccorso istruttorio.

Era incontroverso per il Tribunale amministrativo che il titolo scientifico in causa fosse stato tempestivamente "dichiarato" nella domanda di partecipazione e che l'inadempimento contestato fosse di non aver esibito con la stessa tempestività il titolo stesso, in originale o copia: l'omissione era stata giustificata con il richiamo all'indisponibilità materiale dell'articolo in questione, poiché andato da poco in stampa; ma, anche a prescindere da una valutazione di scusabilità dell'inadempimento, l'omissione di cui si tratta non avrebbe dovuto essere penalizzata con l'applicazione di una sanzione non prevista dal bando di concorso. L'amministrazione avrebbe dovuto pertanto esercitare il potere di soccorso, consentendo l'esibizione postuma del titolo dichiarato nella domanda ai fini della sua valutazione.

Per questo il ricorso veniva accolto e, per l'effetto, era da riconvocare la Commissione per la valutazione del titolo scientifico pretermesso, con possibile conseguente riconsiderazione della posizione del ricorrente nell'impugnata graduatoria.

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 14 aprile 2015 il Comune di Bari impugnava la sentenza e premessa una lunga esposizione in fatto, deduceva le seguenti censure:

1.Travisamento dei fatti; erronea presupposizione. E' erroneo l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui la mancata produzione della copia dei titoli non sarebbe stata sanzionata dal bando con la non valutabilità: l'art. 11 della D.A.I. comunale prescrive che la presentazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso debba avvenire secondo le modalità indicate del bando ed entro il termine perentorio stabilito a pena di esclusione e poiché lo stesso bando, nel prevedere la presentazione della domanda di partecipazione in via telematica, ha espressamente disposto il deposito in sede di prova d'esame della domanda di partecipazione e delle pubblicazioni scientifiche in formato cartaceo e tale previsione è stata ribadita dall'art. 6, come anche specificato con annotazione in calce al facsimile della domanda di partecipazione allegata al bando. Del resto la conoscenza della pubblicazione era fondamentale perché la commissione giudicatrice potesse esprimersi su di essa in primo luogo sulla sua attinenza delle tematiche trattate al settore concorsuale in oggetto, all'apporto individuale per i lavori di collaborazione ed al rigore metodologico e ciò non sarebbe stato possibile davanti alla presenza di una pubblicazione solamente autocertificata.

2.Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. L'obbligo di allegare i titoli ai fini della loro valutazione soddisfa pienamente l'esigenza di rispetto della *par*

condicio tra i concorrenti e non può essere considerato adempimento particolarmente gravoso; non può parlarsi di soccorso istruttorio laddove la sanatoria non riguardi vizi carenze di documenti già esibiti, mentre rappresenta un'integrazione *ex post* la presentazione di una pubblicazione in una fase successiva a quella imposta e costituisce una tardività inammissibile.

Il Comune di Bari concludeva per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Il dott. Abbracciavento si costituiva in giudizio, evidenziando che al di là della proposizione dell'appello, il Comune di Bari aveva dato esecuzione alla sentenza giudicando meritevole di approvazione del punteggio di 0,50 la pubblicazione non considerata e che successivamente, con provvedimento dell'8 luglio 2015 del Direttore della Ripartizione Personale, la graduatoria concorsuale era stata riformulata secondo tali ultime risultanze.

In ogni caso il Comune aveva proceduto ad ulteriori assunzioni mediante l'utilizzo della graduatoria ed in seguito alla dichiarazione di decadenza delle candidato esterno Tanzarella, aveva proceduto ad assumere l'appellato, nel frattempo trasposto in posizione utile per l'assunzione ed al quale, in dipendenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 28 dicembre 2015, veniva affidata la dirigenza del Settore contenzioso e Affari Generali della Ripartizione Tributi.

All'udienza del 13 dicembre 2016 la causa è passata in decisione.

Il Collegio non ravvisa nelle censure sollevate dall'appellante Comune di Bari ragioni per disattendere le conclusioni raggiunte

nella sentenza impugnata.

L'art. 9 del bando di concorso, al comma 1, ha stabilito che “A corredo della domanda di partecipazione agli aspiranti devono compilare on-line anche il *form* relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 25 dicembre 2000 n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza prevista dallo stesso”; lo stesso art. 9 stabilisce che i titoli saranno valutati secondo la tabella allegata al bando con l'esclusione di quelli non dichiarati ed autocertificati nella stessa domanda on-line, domanda che deve acquisire i dati relativi alla loro valutazione che sarà effettuata dopo le prove scritte e prima della loro correzione con la facoltà dell'amministrazione di richiedere i candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line. Tale articolo integra in buona sostanza il precedente art. 3 che disciplina la presentazione della domanda di partecipazione che deve avvenire esclusivamente in via telematica.

Dal combinato disposto di tale norme si esprime che la valutazione potrà ricadere solamente sui titoli dichiarati nell'apposito *form* con l'impossibilità di prese in considerazione di quelli non dichiarati ed autocertificati nella domanda di partecipazione.

Le difese comunali richiamano l'art. 6 il quale, nello stabilire quanto i candidati dovranno presentare al momento della prima prova scritta, inserisce tra gli atti anche “copia delle eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti al posto messo a concorso

dichiarate nella domanda di partecipazione al concorso” senza comunque disporre decadenze in merito.

Come osservato nella sentenza del Tribunale amministrativo, il verbale n. 5 della commissione giudicatrice del 23 maggio 2013 riporta tra i criteri generali di valutazione la regola di non valutare i titoli che non fossero stati dichiarati dai candidati nella domanda on-line di partecipazione al concorso e che le pubblicazioni scientifiche, al fine di contribuire al punteggio finale, dovranno essere inerenti al posto messo a concorso e riportare esplicitamente il contributo espresso dal candidato medesimo, anche in questo caso senza menzionare una non valutabilità dei titoli non esibiti al momento della partecipazione alla prima prova scritta e senza escludere l'esercizio del soccorso istruttorio: dunque un'ulteriore precisazione in linea quanto desumibile dalla legge di gara.

E conferma delle tesi dell'appellante ricorrente in primo grado e del Tribunale amministrativo, è la nota prot. n. 268143 in data 28 novembre 2013 allorché, una volta concluse le prove di concorso, la Ripartizione comunale del personale ha richiesto al dott. Abbracciavento espressamente ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line di partecipazione al concorso, al fine di verificare le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive riportate nella domanda, così come richiesto dalla legge di gara anche, tra l'altro, per comprovare titoli utili per il collocamento in graduatoria.

Una volta conosciuta la graduatoria, l'appellato aver presentato

domanda di accesso agli atti del concorso e solo allora aveva potuto constatare l'omissione della valutazione di uno dei quattro titoli scientifici - che con l'ulteriore punteggio di 0,50 potevano fornirgli così scorrimenti una posizione utile in graduatoria - perché pur dichiarato nella domanda di partecipazione, tale titolo, pubblicazione sul "Diritto allo scorrimento e nuovi concorsi: il punto della Giurisprudenza, in Diritto dei Lavori, 1, 2013", era stato fornito all'amministrazione solamente a seguito della nota del 28 novembre 2013 e ciò perché materialmente pubblicato dopo l'espletamento della prova scritta.

Ora, il titolo è stato regolarmente dichiarato nella domanda di partecipazione, unica fase in cui un eventuale omissione avrebbe comportato la non valutabilità, né stata richiesta insieme alle altre contestualmente dichiarate, giusta l'art. 9 del bando di concorso e la mancata presentazione cartacea il giorno della prima prova scritta non era sanzionato dalla non ammissione del titolo, regola comunque comprovata dalla richiesta successiva avvenuta nel novembre 2013 prima della redazione della graduatoria definitiva. Nemmeno si può invocare l'esercizio del potere di soccorso istruttorio comunque non escluso dal bando, poiché lo stesso art. 9 aveva previsto a tempo debito la presentazione dei documenti cartacei, presentazione regolarmente avvenuta.

L'appello deve perciò essere respinto, mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, vista anche la particolare formulazione del bando con le sue varie fasi, popolazione che poteva trarre in inganno la commissione esaminatrice.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaele Prosperi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO